

## **Delibera n. 12/2008/P**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**la**

**Corte dei conti**

**in**

**Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo**

**e delle Amministrazioni dello Stato**

**nell'adunanza congiunta del I e II collegio**

**del 24 luglio 2008**

\*\*\*\*\*

Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 120 in data 9 novembre 2007;

Visto il rilievo n. 45 del 29 maggio 2008 dell'Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico- finanziari;

Vista la risposta dell'Amministrazione in data 27 giugno 2008;

Viste le relazioni del magistrato istruttore e del consigliere delegato in data 14 luglio 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato in data 15 luglio 2008, con la quale la menzionata delibera CIPE è stata deferita all'esame dei due collegi della Sezione centrale del controllo, convocati per l'adunanza congiunta del 24 luglio 2008, per la pronuncia sul visto e la registrazione della delibera di che trattasi;

Vista la nota n. 124 in data 16 luglio 2008, con la quale la

Segreteria della Sezione di controllo ha comunicato l'ordinanza stessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio Centrale di Segreteria del CIPE, al Ministero dell'economia e delle finanze – Gabinetto – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 24 del r.d. 12 luglio 1934, n.1214, come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161 e l'art. 3, comma 8, ultima alinea, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti del 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Udito il relatore consigliere Ernesto Basile;

Sentiti i rappresentanti dell'Amministrazione.

#### FATTO

1. Con la delibera CIPE n. 120/2007 (prot. C.d.c. n. 850 dell' 8 maggio 2008), "Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli – Deposito Officina di Via Campegna-Mostra e Mergellina-Municipio. Lotto di Completamento Deposito Officina di Via Campegna-Mostra. Progetto definitivo", sottoposta per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , il Comitato interministeriale per la programmazione economica approva il progetto definitivo del "completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli. Lotto di completamento Deposito Officina di Via Campegna-Mostra".

- 1.1 In sede di esame del provvedimento, l'Ufficio ha formulato il rilievo n. 45 del 29 maggio 2008, manifestando, in primo luogo, perplessità sulla (eventuale) programmazione "in bianco" della somma di 13,8 Meuro, rimessa al Ministero istruttore nel solo generico rispetto degli interventi riconducibili alla tipologia di cui al decreto-legge n. 159/2007 e riportata nella voce "espropri" a titolo di eventuale compensazione onerosa per l'acquisizione dell'area "ex Arsenale Esercito", non trovandone alcun riscontro nell'intesa sottoscritta il 6 novembre 2007 tra il Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio e comune di Napoli. Al riguardo, si è fatto presente che, per analogia fattispecie (cd. finanziamento pubblico *ad incertam operam*), la Sezione del Controllo si era già espressa nel senso della non conformità a legge di clausole consimili (v. deliberazione n. 2 del 2006 Sezione del Controllo punto 2.1 del *Considerato in diritto*, consultabile sul sito [www.corteconti.it](http://www.corteconti.it)). Inoltre, l'Ufficio ha chiesto chiarimenti sulla mancata "riacquisizione" del parere della Commissione per le metropolitane, di cui alla legge n. 1042/1969, richiesta esplicitamente dalla stessa Commissione nell'adunanza del 4 luglio 2007, con voto n. 376, a dimostrazione dell'ottemperanza alle particolari prescrizioni riguardanti le garanzie del rispetto sostanziale del d.m. 11 gennaio 1988.
- 1.2 L'Amministrazione, con nota del 27 giugno 2008, ha risposto che nella specie non sarebbe comunque configurabile la realizzazione di un finanziamento *ad incertam operam*, sostenendo che la predetta

somma di 13,8 Meuro, "laddove dovesse venir meno la specifica esigenza individuata nell'Intesa stipulata in data 6 novembre 2007, verrà reimpiegata nell'ambito delle finalità previste dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 159/2007.

- 1.3 La risposta formulata dall'amministrazione non è apparsa idonea a superare le osservazioni formulate dall'Ufficio. In primo luogo, nell'eventualità del reimpiego della predetta somma di 13,8 Meuro, non risulta specificato in delibera che detto importo dovrà necessariamente essere riassegnato previa apposita delibera CIPE. Infatti, nella delibera si prevede solo che "il soggetto aggiudicatore provvederà a comunicare al Ministero istruttore le disponibilità residue ed i relativi utilizzi disposti nel rispetto della normativa vigente in materia". In ogni caso, la delibera in esame omette di fare esplicito riferimento alla necessità di tenere conto delle prescrizioni formulate dalla Commissione per le metropolitane con nota n. 376 del 4 luglio 2007.
- 1.4 Nell'adunanza odierna l'Amministrazione ha confermato quanto sostenuto nella citata risposta del 27 giugno 2008.

#### DIRITTO

1. La prima questione in ordine alla quale questo Collegio è chiamato a pronunciarsi riguarda la legittimità della previsione contenuta al punto 1.3 della delibera n. 120/2007 in esame, secondo la quale:
- "L'importo di euro 13.849.645,19 riportato alla voce "espropri" del suddetto quadro economico sarà utilizzato per l'eventuale conguaglio che il Comune dovrà riconoscere al Ministero della

difesa in caso di cessione, al Ministero stesso, di un proprio immobile il cui valore sia inferiore a quello della porzione di area demaniale "ex Arsenale Esercito" trasferita al medesimo Comune e dei manufatti ivi esistenti". "La quota del suddetto importo non utilizzata per il conguaglio sopra richiamato potrà trovare altro impiego nell'ambito di interventi riconducibili alla tipologia prevista dal decreto legge n. 159/2007 citato in premessa. In tale eventualità, il soggetto aggiudicatore provvederà a comunicare al Ministero istruttore le disponibilità residue ed i relativi utilizzi disposti nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Ministero istruttore provvederà a sua volta a dare le conseguenti comunicazioni alla Segreteria di questo Comitato". Questa previsione, secondo l'Ufficio, configurerebbe un'impropria fattispecie riconducibile alla tipologia dei finanziamenti pubblici *ad incertam operam* già ritenuta illegittima da questa Sezione con deliberazione n. 2 del 2006 (punto 2.1 del *Considerato in diritto*).

1.1. Il rilievo mosso dall'Ufficio è fondato. Come già ritenuto nella ricordata deliberazione della Sezione del Controllo n. 2 del 2006 non è consentito, da parte di soggetti terzi rispetto al CIPE, l'esercizio delle funzioni programmatica e di finanziamento delle opere pubbliche, in quanto esse hanno il carattere della "irrinunciabilità". Orbene, tale fattispecie potrebbe verificarsi in effetti nell'eventualità, prevista in delibera, dell'esercizio, da parte di un terzo, delle predette funzioni riservate al CIPE là dove l'importo di 13.849.645,19 non dovesse essere utilizzato in tutto o

in parte per il "conguaglio che il Comune dovrà riconoscere al Ministero stesso, in caso di cessione di un proprio immobile il cui valore dovesse risultare inferiore a quello della porzione di area demaniale "ex Arsenale Esercito" trasferita al medesimo Comune e dei manufatti ivi esistenti" (v. punto 1.3 della delibera CIPE in esame). Né a superare la censura formulata dall'Ufficio vale affermare che, in ogni caso, l'utilizzo delle risorse finanziarie residue sarebbe destinato alla realizzazione della tipologia delle opere previste dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 che, all'art. 7, comma 2, prevede "per l'anno 2007, l'autorizzazione della spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli". Infatti, la funzione di programmazione delle opere strategiche finanziabili con la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo), di cui l'art. 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007 costituisce un sostanziale rifinanziamento, può essere svolta esclusivamente dal CIPE. Né, vale affermare che, comunque, il soggetto aggiudicatore non potrà che impiegare le residue risorse finanziarie per la realizzazione del sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli, dato che in base alla delibera in esame non è dato *ex ante* avere cognizione né dell'entità delle somme residue né tanto meno dell'intervento puntuale da realizzare, sia pure nell'ambito del sistema metropolitano di Napoli. Sicché il CIPE, con la delibera in

esame, in difetto di detti essenziali elementi (*quantum* finanziario residuo e tipologia dell'opera da realizzare), non ha esercitato la propria funzione di programmazione finanziaria delle opere metropolitane in questione in modo adeguato e con sufficiente ponderazione degli interessi in gioco.

2. La seconda questione sollevata dall'Ufficio riguarda il mancato esplicito riferimento alla necessità di tenere conto delle prescrizioni formulate dalla commissione per le metropolitane con nota n. 376 del 4 luglio 2007.

2.1 Anche tale rilievo è fondato. Difatti la delibera CIPE di approvazione di un progetto definitivo di un'opera pubblica, qual è quella in esame, deve tenere conto di tutte le risultanze istruttorie, e a maggior ragione delle prescrizioni tecniche espresse dall'organo tecnico a ciò deputato.

3. Per le ragioni dinanzi illustrate la delibera CIPE n. 120/2007 in esame non è conforme al legge.

P.Q.M.

Ricusa il visto e la conseguente registrazione della delibera in epigrafe.

Il relatore

(Ernesto Basile)

Il Presidente

(Fabrizio Topi)

Depositata in Segreteria il 5 agosto 2008